

Pubblicato il 11/05/2017

N. 02534/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03493/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3493 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francesco Pascarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte sito in Napoli, via Melisurgo,4;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett. dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Massimo Tropeano, Sonia Avella non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

degli atti, a partire dal provvedimento prot. 148999 del 19.11.2015, afferenti alla procedura di passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario - processi di missione up - posti della direzione regionale della Campania che hanno determinato, giusta atto n. 26172 del 12.5.2016, la retrocessione alla seconda area funzionale della parte ricorrente e che, comunque, ne hanno determinato la non ammissione alla prova orale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'articolo 55 comma 10 del c.p.a. e ritenuto che le esigenze della ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Considerato che in ragione dell'elevato numero dei controinteressati - da individuarsi nei candidati che hanno superato la selezione - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può

essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VT) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Agenzia intimata avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Agenzia stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Agenzia non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Agenzia dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Agenzia dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Agenzia, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Agenzia medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici

proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22.11.2017;

Ritenuto, infine, quanto al governo delle spese di giudizio, che, attesa la natura controversa e l'oggettiva peculiarità della questione scrutinata, tuttora bisognevole di ulteriori approfondimenti, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe:

- a) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.11.2017;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Cestaro

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO